

Codice A1813A

D.D. 2 maggio 2019, n. 1520

L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista forestale in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Ala di Stura tra la localita' La Thea e la localita' Vertea. Richiedente: Consorzio di sviluppo agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Consorzio di sviluppo agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea con sede in comune di Ala Di Stura (To) per la realizzazione per la realizzazione di una nuova pista forestale in comune di Ala di Stura tra la località Thea e la località Vertea, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Ala di Stura alla Sezione A, foglio 1, particella 84, Foglio 4, particelle 8, 9, 15, 16, 36, 2, 48, 50, 51, 59, 65, 94, 105, 107, 111, 112 e 116, e Sezione B, Foglio 1, particelle 61, 62, 72, 73, 75, 80, 85, 85 e 86, e Foglio 2, particelle 19, 20, 21, 36, 39, 124, 128, 129, 130, 143 e 148, dalla sezione 201, da cui trae origine il tratto principale, alle sezioni 406 della prima diramazione, 414 della seconda diramazione e 349 del tratto principale, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- 2) la regimazione delle acque superficiali presso i segmenti di pista in tornante deve essere realizzata avendo cura di evitare rilasci sul pendio concentrici laddove non sia possibile un recapito all'interno di impluvi stabili posti nelle immediate vicinanze; va pertanto favorita la diffusione delle acque su ampie superfici per garantire il miglior equilibrio idrogeologico;
- 3) il sistema di regimentazione delle acque superficiali deve essere mantenuto in piena efficienza operando tutti gli eventuali aggiustamenti del caso, ed analoga cura ed attenzione manutentiva va posta anche in riferimento alla gestione delle acque di risorgiva;
- 4) il titolare dell'autorizzazione dovrà eseguire la ricarica del terreno per la formazione del corpo/piattaforma stradale nel pieno rispetto degli indirizzi operativi di cui alle "Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale", ponendo particolare cura in corrispondenza del campo di detrito a grossi blocchi dove occorre evitare modificazioni dei luoghi oltre allo stretto necessario, tutto ciò per garantire un adeguato scolo delle acque anche sottostradali al fine di mantenere condizioni di ruscellamento superficiale e di primo sottosuolo il più possibile simili alla configurazione pre-intervento;
- 5) la distanza massima tra le canalette trasversali per la regimazione delle acque sul piano viario dovrà essere pari a 25 m, al fine di garantire la migliore compatibilità idrogeologica ed ottemperare a quanto disposto dalle Linee guida;
- 6) nei settori d'interferenza con le possibili dinamiche di valanga, di cui ai dati del Sistema Informativo Valanghe (SIVA), la pista forestale deve essere realizzata con le dovute cautele evitando quelle alterazioni topografiche che possono modificare il consolidato procedere del flusso valanghivo, a svantaggio delle aree limitrofe precedentemente escluse;
- 7) le opere di sostegno dei riporti e quelle di consolidamento dei fronti di scavo devono essere realizzate utilizzando blocchi squadrati, di pezzatura idonea, aventi struttura compatta, non geliva né lamellare, e vanno posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;

8) le scarpate di scavo devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;

9) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, e comunque non superiori ai limiti indicati dalle Linee guida, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti. Durante i lavori si dovrà prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;

10) il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causati dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

11) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento di queste, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente (compresi i sentieri);

12) i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi; altresì va salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo a ricollocarla in posto a lavori ultimati. Deve essere garantito il recupero del soprassuolo nelle aree interessate dai lavori attraverso operazioni di inerbimento con idrosemina od altra tecnica finalizzata allo scopo entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra, ripetuta nelle stagioni seguenti fino a che la nuova cotica erbosa non risulti pienamente affermata;

13) i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori, nonché essere allocati in via permanente sulle porzioni del pendio passibili in potenza di movimenti gravitativi o di fenomeni di valanga. Tali materiali non possono essere impiegati per imbottimenti e riempimenti vari nonché essere interrati al di sotto della infrastruttura viaria;

14) il titolare dell'autorizzazione deve, prima di iniziare i lavori e realizzare i guadi:

a) consultare il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 della L.r. n° 37/2006. Qualora le disposizioni impartite dal citato Servizio dovessero determinare modifiche al progetto degli attraversamenti, il Consorzio dovrà presentare a questo Settore domanda di variazione progettuale ed ottenere una nuova autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989.

b) per le opere che interferiscono con rii afferenti al Demanio idrico ottenere l'autorizzazione idraulica secondo quanto disposto dal R.D. n° 523/1904 e la necessaria concessione demaniale secondo quanto previsto dalla L.r. n° 12/2004 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con DPGR n° 14/R del 06/12/2004;

15) i guadi dovranno:

a) essere realizzati limitando gli scavi in alveo allo stretto necessario, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare tubazioni di diametro inferiore al previsto purché in grado di regimare le portate idriche dei periodi di magra; inoltre deve essere posta adeguata attenzione durante lo scavo delle sponde per la formazione del giusto raccordo con il passaggio a corda molla della pista, che va realizzato all'incirca alla quota di fondo alveo pre-intervento, introducendo se del caso opportune sistemazioni spondali a carattere puntuale dandone tempestiva comunicazione a questo Settore. I tratti d'asta a monte e a valle dei guadi devono essere oggetto di monitoraggio e manutenzione periodica per un intorno geomorfologico significativo, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni

che possono favorire evoluzioni indesiderate delle aste. Per le stesse ragioni i guadi dovranno essere mantenuti verificando sempre il rispetto della sezione d'alveo ideale;

b) essere utilizzati nei periodi di bassa portata dei corsi d'acqua, ossia quando il passaggio su fondo alveo non è sommerso oppure quando i rami idrici interessati sono in sostanziale condizione di secca, pertanto il soggetto autorizzato è tenuto a prendere informazioni in merito agli innalzamenti dei livelli idrici in rapporto agli eventi meteorici e ad adottare all'occorrenza tutte le misure necessarie di protezione, nei tempi e nei modi più opportuni che il caso richiederà, a garanzia che l'uso dei passaggi in alveo avvenga sempre senza pregiudicare la sicurezza idraulica. Il soggetto autorizzato svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni a cose e persone derivanti dall'impiego dei guadi;

16) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e degli eventuali tracciati viari di servizio devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi, ciò al fine di impedire fenomeni di erosione superficiale nonché il movimento di terra verso valle;

17) il titolare dell'autorizzazione dovrà, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, procedere con ispezioni su area vasta, a monte e a valle del tracciato viario secondo una profondità d'indagine stabilita da tecnici esperti in materia geologica e delle costruzioni, abilitati all'esercizio della professione, incaricati dallo stesso soggetto autorizzato. Dovrà essere effettuato almeno un controllo nell'arco dell'anno e comunque a seguito di ogni evento meteorologico particolarmente sfavorevole, specie se causa di danni al territorio.

Il monitoraggio sullo stato di conservazione della pista forestale deve essere effettuato in particolare nei tratti dove il riporto è privo di sostegno ed assume caratteristiche in sezione molto simili ai casi analizzati ai numeri 288a, 307b e 354, ovvero nel segmento esemplificato dalle sezioni ai numeri 247b e 257b tracciate nel campo di detrito a grossi blocchi, tenuto conto che in queste situazioni il fattore di sicurezza conseguente alle verifiche di stabilità globale si attesta sempre su valori di poco superiori all'unità; più in generale, per buona cautela, vanno tenute sotto monitoraggio tutte le sezioni di verifica con o senza opere sulle ripe stradali che producono un fattore di sicurezza non superiore al termine di 1,3. Il soggetto autorizzato è tenuto a prendere informazioni sul pericolo valanghe nel caso di utilizzo della pista nel periodo tardo invernale, e se del caso anche oltre, consultando in primo luogo il bollettino ufficiale delle valanghe ed eventualmente facendo svolgere accertamenti con sopralluogo da tecnici esperti in materia, sempre incaricati dallo stesso soggetto autorizzato;

18) il titolare dell'autorizzazione solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale ed i suoi Funzionari in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del medesimo di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione della viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Il soggetto autorizzato è quindi tenuto a risolvere ogni situazione inattesa indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante i luoghi, operando per tempo al fine di evitare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente. Qualora l'azione richieda l'esecuzione di lavori di rifacimento/rinforzo del costruito e/o l'introduzione di opere di mitigazione, il soggetto autorizzato deve ottenere preliminarmente da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti alle attività da attuare, mentre ciò non è dovuto nel caso di mera manutenzione dell'opera a condizione che non debbano essere aperte piste d'accesso o formate piazzole di lavoro mediante sbancamento o riporto di terreno, anche se a carattere temporaneo.

19) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque. Tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni. Non si dovrà abbandonare il materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimoli, in canali e corsi d'acqua in genere, né utilizzare tale materiale per imbottimenti, riempimenti o comunque interrarlo al di sotto della infrastruttura viaria;

20) le operazioni di sbancamento, in particolare in corrispondenza dei depositi detritici a grossi blocchi, dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;

21) in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti o subaffioranti i fronti di scavo dovranno tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità. Ogni modifica apportata alle sezioni in conseguenza alla necessità di creare fronti di scavo in roccia non previsti negli elaborati di progetto (eventuali nuove geometrie di tali fronti) dovrà venire riportata nella documentazione progettuale ed essere preventivamente autorizzata;

22) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; poiché è stata prevista la realizzazione di canalette trasversali lungo tutto il percorso della pista, dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione di tali canalette in particolare per quanto riguarda il loro ammorsamento nella scarpata di monte al fine di evitare l'aggiramento delle canalette stesse da parte dell'acqua nonché la rifinitura verso la scarpata di valle, dove deve essere previsto localmente un rinforzo di massi sotto lo sbocco della canaletta, così come illustrato nella Relazione di progetto, anche dove non è prevista la realizzazione di opere di sostegno della pista; in particolare dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione del sistema di convogliamento delle acque nei tratti dove è previsto il cambio della pendenza trasversale della pista da valle verso monte e viceversa;

23) durante la fase esecutiva si dovranno integralmente rispettare le indicazioni progettuali dettate dal Geol. Vigna nella Relazione Geologica e nella Relazione Geologica integrativa, in particolare dovranno essere stabilizzate le scarpate di valle mediante struttura consolidata del tipo "unghia di valle";

24) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

25) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;

26) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestali ed al comune di Ala di Stura:

a) comunicazione di inizio lavori, allegando copia del provvedimento della Autorità Idraulica e della concessione nonché copia del parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 della L.r. n° 37/2006;

b) comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

27) ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

28) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

a) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta

b) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989, in quanto l'opera persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

c) dalla compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 in quanto l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018 e non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto.

29) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

30) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

31) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

32) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al soggetto autorizzato il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato; nello specifico, i lavori eseguiti e non autorizzati secondo legge citata devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del Consorzio, in base al punto

12 della CPGR n° 4/AMD del 03/04/2012 a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**per Il Responsabile di Settore
il Dirigente Vicario
Arch. Graziano Volpe**